



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
IL PRESIDENTE

Decreto n.60/2020

Al presidente della terza sezione civile dott. Abete
Ai magistrati della terza sezione civile
Al dirigente della Cancelleria della terza sezione civile
Al Presidente del C.O.A.

OGGETTO: Vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari.

Vista la delibera del C.S.M. 19496 del 12.10.2016 relativa ai poteri spettanti ai capi degli uffici giudiziari e ai presidenti di sezione in merito al conferimento di incarichi in favore degli ausiliari del giudice e alla relativa vigilanza spettante ai dirigenti degli uffici giudiziari;

ritenuto che, in adempimento della menzionata circolare del C.S.M. ed al fine di garantire un'ottimale organizzazione dell'attività della sezione nonché un'accurata ed efficiente gestione delle procedure fallimentari ed esecutive, occorra favorire l'instaurazione di buone prassi riguardanti l'affidamento di incarichi, da parte del giudice, ai propri ausiliari;

rilevato che, ai sensi dell'art. 179 *quater* dis. att. c.p.c. attualmente vigente, il presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 173 *ter* dis. att. c.p.c., disponendosi, nel contempo, l'annotazione da parte del cancelliere, in apposito registro liberamente consultabile, di tutte le deleghe che gli iscritti all'albo ricevono, il tutto in attuazione della prescritta vigilanza e pur sempre nel rispetto dell'autonomia nella scelta dell'ausiliario che spetta ai singoli giudici;

rilevato come la materia sia già stata oggetto di regolamentazione con decreto n. 1720/2017 questo presidente, in tema di "*limiti al conferimento degli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale e patrocinante legale per la curatela*", nonché



con quello successivo n. 1721/2017 in tema di “*limiti al conferimento degli incarichi di delegato alle vendite immobiliari e custode giudiziario*”;

valutati i risultati di un monitoraggio operato sugli anni 2018 e 2019 avente ad oggetto gli incarichi ricevuti dagli ausiliari, operato attraverso gli attuali sistemi informatici, che rendono possibile l’effettiva vigilanza da parte del presidente del Tribunale e del presidente della sezione tabellarmente competente in materia di esecuzioni forzata e fallimentare;

rilevato come le risultanza acquisite abbiano evidenziato, in rapporto al numero complessivo degli incarichi conferiti annualmente quale custode giudiziario (n. 642 nel 2018 e n. 310 nel 2019), delegato alle vendite (n. 218 nel 2018 e n. 356 nel 2019), ovvero quale curatore fallimentare o legale della procedura (n. 135 nel 2018 e n.144 nel 2019), che i limiti massimi delle nomine indicati nei decreti precedentemente menzionati ed attualmente vigenti (n. 9 incarichi per la designazione a custode o delegato alle vendite; 6 per curatore fallimentare; 10 per incarichi legali nell’ambito di procedure concorsuali) debbano essere adeguati all’incremento dei magistrati in servizio presso la terza sezione civile;

considerato altresì come, in particolare per quanto attiene gli incarichi di custode o delegato alle vendite il limite massimo risulti, se pur episodicamente, superato, e tanto impone un più adeguato sistema di controllo;

acquisita e condivisa la proposta avanzata dal presidente della terza sezione dott. Abete,

DETERMINA

i seguenti criteri per il conferimento degli incarichi, da parte dei magistrati della terza sezione:

per le procedure esecutive, per quanto attiene alla figura dei professionisti delegati alle operazioni di vendita dei beni pignorati – secondo la prassi vigente presso questo Tribunale, solitamente coincidente con la persona del custode giudiziario – regolarmente iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 179 *ter* dis. att. c.p.c., **ciascun professionista potrà ricevere fino ad un massimo di dodici (12) incarichi annui**, sicchè ogni giudice potrà conferire al singolo professionista **non più di tre (3) incarichi per anno**; tale limitazione, trova applicazione anche per i professionisti delegati iscritti negli elenchi di altri Tribunali;



per gli esperti stimatori si applicherà il medesimo limite numerico di **dodici (12) incarichi annuali, tre (3) per ciascun giudice**, esclusi gli incarichi che i medesimi potranno ricevere quali consulenti tecnici d'ufficio,

DISPONE

altresì che ciascun magistrato, avvalendosi degli strumenti informatici nella propria disponibilità ed la cartella condivisa in excel debitamente aggiornata, avrà cura di osservare il limite numerico sopra indicato, limitando l'eventuale sfioramento del tetto massimo prescritto a singole complesse procedure che importino l'eventuale nomina di ausiliari (custodi, delegati e/o esperti stimatori, curatori, commissari o liquidatori) di comprovata e specifica professionalità, motivando, sia pure succintamente, la nomina *ultra* limite.

Si raccomanda, inoltre, per quanto possibile, di evitare concentrazione di nomine in favore di studi e/o organismi associati, che dovessero favorire l'elusione delle limitazioni di cui sopra.

Si precisa inoltre che, sempre al fine di garantire l'effettivo rispetto del numero degli incarichi, nei casi in cui il professionista, per qualsiasi ragione, non dovesse svolgere, in tutto o in parte, il mandato ricevuto (rinuncia del professionista, intervenuta conciliazione e/o rinuncia all'esecuzione prima dell'inizio delle operazioni di custodia e/o di vendita), il magistrato procederà con l'adozione di esplicito provvedimento di revoca, da annotarsi in via informatica.

Si invitano, ancora, i giudici della sezione a segnalare al presidente del Tribunale, e al presidente della sezione, i casi di notevole ed ingiustificato ritardo nella consegna della relazione di stima, ovvero tutte le ipotesi in cui gli ausiliari manifestassero negligenza nell'espletamento del proprio incarico.

DISPONE

ancora che la Cancelleria, anche a mezzo degli strumenti informatici SICID E SIECIC, provveda al corretto e periodico aggiornamento dei registri informatici relativi agli ausiliari del giudice come sopra descritti, costituendo tale attività il presupposto indispensabile per l'effettivo esercizio del potere di vigilanza spettante al presidente del Tribunale.

Si invita, inoltre, la Cancelleria, laddove riscontrasse il superamento del limite numerico degli incarichi annui come sopra determinato, a darne immediata comunicazione



zione ai giudici, al presidente del Tribunale e al presidente della sezione, al fine di consentire il riferito esercizio del potere-dovere di vigilanza.

Infine, come sopra ricordato, si invitano i giudici a redigere motivato provvedimento di deroga, laddove si ritenga indispensabile la nomina di un ausiliare oltre il limite numerico già conseguito, trasmettendo detto provvedimento al presidente del Tribunale e al presidente della sezione.

INVITA

Il direttore della Cancelleria della terza sezione civile, unitamente al cancelliere preposto alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 179 *ter* dis. att. c.p.c., a dare disposizioni e a controllare il tempestivo e corretto inserimento nei registri informatici di tutti i dati riguardanti gli incarichi conferiti dai giudici della terza sezione civile agli ausiliari, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di revoca dell'incarico, nonché ogni altra informazione utile alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, troverà applicazione la disciplina contenuta nel citato decreto presidenziale n. 1721/2017.

Le presenti disposizioni, in ragione delle finalità sottese alla limitazione degli incarichi agli ausiliari (curatore, commissario, liquidatore) per come sopra chiarite, **troveranno applicazione anche nei confronti dei giudici del “modulo fallimento”**, per i quali il limite massimo di incarichi annui di curatore, commissario, liquidatore o patrocinante legale per la curatela (per anno solare) viene determinato **in numero di otto (8) (due (2) per ciascun giudice)** tenuto altresì conto della previsione di cui all'art. 358 del nuovo codice della crisi d'impresa, di prossima entrata in vigore, estendendosi gli adempimenti prescritti a carico della Cancelleria, al cancelliere dirigente la sezione fallimentare.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, troverà applicazione la disciplina contenuta nel citato decreto presidenziale 1720/2017.

Si rammenta, conclusivamente, ai magistrati tutti componenti la sezione, che l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 179 *ter* e *quater* dis. att. c.p.c. sulla distribuzione degli incarichi, è stata ritenuta fattispecie integrante illecito disciplinare (cfr. Cass. 163/2014 e Cass sez.un. 10157/2016).



Manda alla segreteria per l'inserimento del provvedimento sul sito web del Tribunale.

Torre Annunziata, 14.2.2020



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr. Ernesto Aghina